



PARTE II



**I rischi e gli adempimenti legati all'uso degli strumenti
informatici e dei contenuti digitali nelle istituzioni
scolastiche**

Il cyberbullismo

a cura di

Laura Paolucci



Di cosa parliamo?

Bullismo e cyberbullismo non hanno una definizione giuridica

Bullismo e cyberbullismo sono studiati come forme di devianza giovanile

Nella molteplicità di manifestazioni fattuali, consistono in prevaricazione



Di cosa parliamo?

Il cyberbullismo adotta le forme tipiche del bullismo, ma la tecnologia ne amplifica gli effetti: un'azione di bullismo commessa tramite Internet consente:

- relativo anonimato;
- reiterazione potenzialmente infinita della condotta;
- diffusione dell'azione lesiva immediata e molto ampia;
- ridotta possibilità di intervento da parte di genitori ed insegnanti.



Di cosa parliamo?

“Azioni aggressive ed intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms, mms, foto, video clip, e-mail, chat rooms, instant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi”

Willard, N.E. 2007, Cyberbullying and cyberthreats. Research press.



Di cosa parliamo?

Un tempo le vittime di Franti (il prepotente del libro “Cuore” di Edmondo De Amicis) o di Barry Tamerlane (il bullo del Libro “L’inventore di sogni” di Ian Mcewan) rientrate a casa, trovavano, quasi sempre, un rifugio sicuro, un luogo che le proteggeva dall’ostilità e dalle angherie dei compagni di scuola.”

“Oggi, la tecnologia permette ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi, inviati con i video-telefonini o pubblicati, su qualche sito, con l’ausilio di internet”



Di cosa parliamo?

Si è di fronte a comportamenti reali di bullismo che assumono il valore di cyberbullismo in virtù dei mezzi più utilizzati per veicolare l'azione:

la rete internet (messaggi istantanei, e-mail, messaggi di testo, siti di social network, chat rooms, blogs, siti web, bash boards24, giochi di ruolo su internet),

i telefoni cellulari (SMS, MMS),

la videocamera (spesso incorporata nei cellulari)



Di cosa parliamo?

FLAMING: battaglie verbali online

HARASSMENT: messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo tramite e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su Blog e spyware

CYBERSTALKING: harassment insistente ed intimidatorio

DENIGRATION attività offensiva ed intenzionale consistente anche in una sola azione



Di cosa parliamo?

IMPERSONATION violare l'account di altri (avuta dall'interessato o "carpita") ed usare la sua "identità" in rete

OUTING svelare i segreti di qualcuno, inviare sue immagini imbarazzanti o rivelare informazioni, senza che vi sia l'approvazione o comunque all'insaputa dell'interessato, su questioni, affermazioni, vita privata che lo riguardano

TRICKERY Conquistare con l'inganno l'altrui fiducia e diffondere segreti e informazioni imbarazzanti anche in condivisione su internet.

EXCLUSION Esclusione intenzionale di una persona perpetrata su mezzi elettronici all'interno di un gruppo su, ma anche dagli indirizzari di posta elettronica di un gruppo (bannare).



Quali e di chi le responsabilità?

Responsabilità del cyberbullo

Responsabilità dei suoi genitori

Responsabilità dei docenti

Responsabilità della scuola



Responsabilità dell'autore dell'azione

Sussistendone i presupposti (la condotta è prevista come reato),
si tratta di **responsabilità penale**

Imputabilità del minore

Obbligo del pubblico ufficiale di denunciare all'AG i reati
perseguibili d'ufficio



Responsabilità dell'autore dell'azione

La legge 94/2009 ha introdotto un'aggravante comune (art. 61 c.p. n. 11 ter) consistente nell'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituto di istruzione e o di formazione”



Responsabilità dell'autore dell'azione(*)

“Poco prima di entrare a scuola Federico è stato picchiato da un gruppo di compagni che già da tempo lo prendevano di mira. Il pomeriggio in una pagina di Facebook dove i ragazzi si contattano e si ritrovano per parlare, Clara scrive in un post che quei ragazzi hanno fatto proprio bene a menare Federico, che se lo meritava e che era ora che qualcuno prendesse l'iniziativa”.

Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere (delitto contro l'ordine pubblico)

Le fattispecie fattuali sono state mutate dal project work citato alla diapositiva 371212 e dalle ulteriori fonti ivi citate



Responsabilità dell'autore dell'azione

“Valerio apre un account su Facebook a nome di Luciano, poi entra in altre pagine di Facebook aperte da amici di Luciano e inizia ad offendere pesantemente le persone presenti in rete senza che Luciano o altri sospettino alcunché”.

Art. 494 c.p. – Sostituzione di persona(delitto contro la fede pubblica)



Responsabilità dell'autore dell'azione

“Enzo e Luca si offendono pesantemente l'uno l'altro via sms”.

“Un gruppo di amiche chattando su internet rivolgono una serie di offese all'indirizzo di una loro amica che non è inclusa nella chat”.

Art. 594 c.p. – Ingiuria

**Art. 595 c.p. - Diffamazione
(delitto contro l'onore)**



Responsabilità dell'autore dell'azione

“Valerio è stato lasciato da Serena e per vendicarsi invia alcune foto, (che Serena gli aveva inviato tempo prima e in cui la ragazza si era ritratta nuda), ad un gruppo di compagni di scuola e ad altri amici che non appartengono alla scuola.”.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile e

Legge 3 agosto 1998, n. 269 - "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù."



Responsabilità dell'autore dell'azione

La Corte di Cassazione (Sez. 3, *Sentenza n. 27252 del 5 giugno 2007*) afferma che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, cod. pen., il concetto di "utilizzo" comporta la degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso, mentre le nozioni di "produzione" e di "esibizione" richiedono l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi.



Responsabilità dell'autore dell'azione

“A scuola Moreno distrugge intenzionalmente gli occhiali di Paolo e poi invia a Paolo una serie di sms nei quali gli dice di star zitto e di non dire niente ai docenti.”

Art. 610 c.p. Violenza privata
(delitti contro la libertà morale)



Responsabilità dell'autore dell'azione

“Durante la partita di pallavolo a scuola Mauro e Federico hanno uno scambio di battute sul gioco. La discussione prosegue e degenera in una serie di minacce rivolte da Federico a Mauro tramite Facebook, nelle quali Federico promette a Mauro di menarlo se si farà vedere in giro.”

Art. 612 c.p. Minaccia
(delitti contro la libertà morale)



Responsabilità dell'autore dell'azione

“Sandro viene ripetutamente molestato e minacciato da un compagno di scuola via e-mail.”

Art. 612 bis c.p. Atti persecutori (stalking)
(delitti contro la libertà morale)



Responsabilità dell'autore dell'azione

“Dopo essersi impossessati della password di Marco, a sua insaputa entrano nella sua pagina di social network. Fabio si limita ad entrare nella pagina internet di Marco e a leggere il contenuto, Piero distrugge alcuni post cancellandoli.”

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (delitti contro l'inviolabilità del domicilio)



Responsabilità dell'autore dell'azione

“Dopo essersi impossessati della password di Marco, a sua insaputa entrano nella sua pagina di social network. Fabio si limita ad entrare nella pagina internet di Marco e a leggere il contenuto, Piero distrugge alcuni post cancellandoli.”

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (delitti contro l'inviolabilità del domicilio)



Responsabilità dell'autore dell'azione

La Corte di Cassazione, Sez. Quinta Penale, Sentenza del 1 ottobre 2008 n. 37322 sull'accesso abusivo a sistema informatico o telematico ha stabilito che "l'intrusione informatica può sostanzinarsi sia in una semplice lettura dei dati contenuti nel sistema, sia nella copiatura degli stessi".



Responsabilità dell'autore dell'azione

” Piero e Fabio si impossessano dei dati dell'account di Marco per l'accesso alla sua pagina di Facebook ma poi non li utilizzano” .

Art 624 c.p. Furto
(Dei delitti contro il patrimonio)



Responsabilità dell'autore dell'azione

” Flavio costringe la sua ex ragazza a tornare da lui minacciando di inviare a tutta la scuola alcune foto osés della ragazza.”

Art 629 c.p. Estorsione
(Dei delitti contro il patrimonio)



Responsabilità dell'autore dell'azione

” Sauro, per vendicarsi di Barbara che lo ha lasciato, pubblica su internet alcune foto che lo ritraggono in atteggiamenti di intimità con Barbara.”

Art. 167 - Trattamento illecito di dati ex
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -
Codice in materia di protezione dei
dati personali



Responsabilità dei genitori

I genitori hanno l'obbligo giuridico di educare i figli

I genitori rispondono per ***culpa in educando*** dei fatti illeciti dei loro figli minori (capaci di intendere e di volere), salva la prova di non avere potuto impedire il fatto

La violazione comporta **responsabilità civile** degli stessi per i danni conseguenti agli illeciti commessi dai figli minori

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.



Responsabilità civile dei genitori

“Ai sensi dell'art. 2048, comma 3 c.c. i genitori di un minore si liberano dalla responsabilità di risarcire i danni derivanti dal fatto illecito di costui qualora dimostrino “di non aver potuto impedire il fatto”, espressione interpretata in giurisprudenza come dimostrazione di avere bene vigilato sul minore e di avergli impartito un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione e a correggere comportamenti sbagliati”.

*(fattispecie in tema di violenza sessuale di gruppo, accompagnata da ricatti, minacce e costrizioni nei confronti della vittima minorenni: il giudice afferma che tali atti dimostrano **la mancanza o l'inadeguatezza di messaggi educativi volti a inculcare nel minore il rispetto dell'altro/a e l'attenzione ai sentimenti altrui, che dovrebbero essere tanto più forti considerata la delicata età dei protagonisti e il particolare momento storico in cui si assiste alla diffusione di una cultura di mercificazione dei corpi).***

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. CIVILE - SENT. 22/12/2009



Responsabilità dei docenti e della scuola

Sulla scuola grava il dovere di vigilare sui minori affinché non pongano in essere condotte illecite

L'Amm.ne risponde per ***culpa in vigilando*** dei fatti illeciti degli allievi minori (capaci o non capaci di intendere e di volere) , salva la prova di non avere potuto impedire il fatto

La violazione comporta **responsabilità civile** dell'amm.ne per i danni conseguenti agli illeciti commessi dagli allievi minori



Responsabilità dei docenti e della scuola

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

[salva la prova] di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.



Responsabilità dei docenti e della scuola

Se la condotta di cyberbullismo viene posta in essere a scuola (ad es. dai computer della scuola), l'amministrazione avrà difficoltà a provare di avere potuto impedire il fatto (prova liberatoria della culpa in vigilando)

E' infatti necessario regolamentare l'accesso degli studenti ai pc e ad internet rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse da quelle istituzionali e didattiche



Responsabilità dei docenti e della scuola

- Alla scuola compete non solo la funzione di **istruzione**, ma anche **formazione ed educazione** degli studenti (Cass. 2656/2008)
- Prospettiva non antagonista, ma **complementare** a quella della famiglia (alleanza educativa)
- Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) di imporre da parte loro un **veto** alle azioni (di istruzione/educazione) della scuola, **attuate nel rispetto delle norme**



Responsabilità dei docenti e della scuola

Azioni di prevenzione (istruzione/educazione)

L'azione di prevenzione può

“sfruttare” l'offerta formativa, anche curricolare: ad es.

l'insegnamento di “**Cittadinanza e Costituzione**”, (art. 1 della legge n. 169/2008);

Creare momenti “ad hoc”, quali gli “sportelli”, le interviste con rappresentanti della Polizia postale, ecc.



Responsabilità dei docenti e della scuola

Azioni di controllo (azione disciplinare)

Sanzioni e competenze:

- **DLgs 297/94: art. 328 (delega la fonte regolamentare)**
- **D.Lgs 297/94: art. 5 (competenze)**
- **DPR 249/98 e DPR 235/2007 (scuola secondaria)**
- **RD 1297/1928, artt 412 ss(scuola primaria)**
- **DPR 275/1999: art. 14**
- **Circolare MIUR 31.7.08**
- **Direttive 16/07 (bullismo) e 104/07 (videocellulari)**
- **DPR 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento)**



Responsabilità dei docenti e della scuola

Usare il regolamento di disciplina - prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di “cyberbullismo” – indicare i comportamenti, ma spostare l’attenzione sulla “vittima” in quanto appartenente alla “comunità scolastica”

Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in essere **fuori** dalla scuola (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola), purché a danno dei componenti la comunità scolastica

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.)



Responsabilità dei docenti e della scuola

Usare il patto educativo di corresponsabilità

il Patto è un **documento ad ampio contenuto pedagogico**, di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi

E' il “luogo” (strumento giuridico) attraverso il quale stringere (per potere anche documentare) un'alleanza educativa tra scuola e famiglia



Per saperne di più

Turri G.C., *“I rapporti tra scuola e autorità giudiziaria nei casi di bambini vittime e di bullismo”*, in *MinoriGiustizia*, n. 4, Milano, 2007, 242 ss.

Colamussi M. *“Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori: una prima verifica degli strumenti legislativi”*, in *MinoriGiustizia*, n. 4, Milano, 2007, 207 ss.

Buccoliero E., *“Cyber-bullying”*, in *MinoriGiustizia*, n. 4,, Milano, 2007

Paolucci L. *“Alunni e violenza, vandalismo, bullismo: può la responsabilità per culpa in educando dei genitori lenire la culpa in vigilando della scuola?”*, 2010, in *Piattaforma FOR – DIR*, www.indire.it



Per saperne di più

Nanini G. *“Il cyberbullismo in relazione al mondo della scuola” – Project work – Master Unibo in Direzione e gestione delle istituzioni scolastiche, a.a. 2009/2010*

Paolucci L.- Dotti M. *“Lo statuto penale della scuola”, 2010, in Piattaforma FOR –DIR, www.indire.it*



Per saperne di più

Sul concetto di *culpa in educando* dei genitori e sulla prova liberatoria da offrire per l'esonero da responsabilità:

Corte di Cassazione, sent. n. 18804/2009;

Corte di Cassazione, sent. n. 9556/2009;

Corte di Cassazione, sent. n. 9509/2007;

Corte di Cassazione, sent. n. 20322/2005;

Corte di Cassazione, sent. n. 15419/2004;

Corte di Cassazione, sent. n. 7247/1986.

m



Per saperne di più

Sul concorso di responsabilità per *culpa in educando* dei genitori e per *culpa in vigilando* del personale della scuola, allorché il fatto illecito del minore avvenga sotto la sorveglianza del personale scolastico:

Corte di Cassazione, Sent. 21/09/2000 n. 12501, Sent. 8740/2001, Sent. 11984/1998, Sent. 2606/1997



Per saperne di più

Comunicazione UE 13.9.2011 COM(2011) 556 “RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea — TUTELA DEI MINORI NEL MONDO DIGITALE —



Adulti e bambini.... ...una questione di comunicazione

***“Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia
che i bambini siano sempre eternamente costretti a
spiegar loro le cose”***

(Antoine De Saint-Exupéry)



Laura Paolucci

Per info e comunicazioni:

info@italiascuola.it

www.italiascuola.it